

**TRIBUNALE DI GROSSETO**

**DEDUZIONI DI REPLICA PER CANDINI +2**

CONTRO

**FALZEA BRUNO**

\* \* \* \* \*

COPIA

Il Collegio ci aveva assegnato un termine per replicare alle osservazioni dell'opponente.

Agli atti troviamo una "memoria di parte compilata personalmente dal geom. Bruno Falzea" e sottoscritta "per adesione e conferma" dall'avv. Andrea De Cesaris.

A parte la singolarità di questo almeno apparente rovesciamento di ruoli (a seguito del quale è il cliente a redigere memorie difensive, mentre l'avvocato viene fatto figurare che si limiti a dare mera adesione ex post, al solo fine di rendere processualmente acquisibile l'atto) si deve subito notare che (vedasi, per tutte, pag. 7) in tale "memoria" vengono rivolti... apprezzamenti nei confronti dell'ing. Ceciarini del tipo "irriguardoso", "irresponsabile" (per non aver tenuto conto del lavoro dei precedenti consulenti), e viene altresì addebitata al CTU la volontà di "sollevare pretesti" allo scopo di rinviare gli accertamenti e con "la scusa di perdere tempo".

Per dimostrare la gratuità ed ingiuriosità di tali affermazioni basta esaminare la relazione fatta dal geom. Camilloni depositata in atti (e della quale comunque si allega copia) nella quale si dà minuziosamente conto delle travagliate vicissitudini (oltre che della complessità) delle

operazioni peritali e dei comportamenti che hanno indotto i CTU alle dimissioni, ma non si fornisce, come era ovvio, data la rinuncia all'incarico, alcuna risposta di natura tecnica o altra notizia comunque utilizzabile ai fini del successivo affidamento di incarico ad altri consulenti.

Non essendo, però, questa la sede per chiedere la tutela di un interesse attinente alla sfera della dignità e reputazione personale e professionale, ci si riserva di replicare a tali affermazioni dinanzi al Magistrato all'uopo preposto.

Al quale, si deve subito anticiparlo, non potrà neppure essere taciuto che lo stesso Falzea (secondo quanto si evince dall'esame del fascicolo della causa di merito allegato al procedimento di reclamo), intervenendo personalmente all'udienza del 16.12.2002 ha, anche in tal caso, depositato una "memoria" (che si allega) in cui ha esordito dichiarandosi *"vittima di un complotto perpetrato nei suoi confronti da personaggi, taluni appartenenti ai poteri sommersi deviati che predominano in questa città ed altri che comunque si stanno prestando e rendendo complici per sostenere un sistema operante nell'ambito di intralazzi e malaffare"* e aggiungendo che *"tali personaggi sono individuabili come amministratori comunali, giudici, magistrati, avvocati consulenti tecnici di ufficio e di parte ecc... e si prefiggono di veder soccombere il sottoscritto sol perché ha sete di giustizia e voglia di vedere emergere la verità"*.

Il Falzea, poi, per quanto più specificamente riguarda i tre consulenti

dichiara che *"in merito alla indecorosa Relazione Tecnica di Ufficio depositata il 21.10.02 fa presente di non fidarsi più neanche dei due CC.TT.UU., provenienti da Roma ing. Paolo Candini e dott. Leo Sarti. Questi consulenti non hanno rispettato il giuramento prestato probabilmente perché minacciati"*.

La memoria continua poi con altre espressioni sconvenienti e offensive nei confronti dell'ing. Ceciarini (*"questo signore"*) riproponendo motivi di ricusazione già smentiti e respinti dal GOA, perché basati su presupposti non veritieri, ed attribuendogli frasi e giudizi mai pronunciati o riportati in modo distorto.

Questa ingiusta opera di denigrazione dei consulenti e di assoluto disprezzo per l'opera da essi svolta non rientra nelle regole di una leale difesa dettate dall'art. 88 e 89 c.p.c. e, per l'evidente enormità e assurdità delle accuse, trova già in se stessa la migliore confutazione.

Per quanto, invece, concerne la "memoria autorizzata" datata 14.2.03 a firma dell'avv. De Cesaris, è agevole constatare che nessuna contestazione è stata fatta circa la applicabilità delle varie voci di tariffa nei modi riportati nella comparsa di costituzione del Collegio peritale.

Il difensore del Falzea insiste, invece, contro ogni evidenza, nel riproporre la tesi della *"facilità elementare"* del quesito base, smentendosi da solo attraverso la produzione della ennesima consulenza di parte di circa 19 pagine redatta da 2 ingegneri (dei 4, in precedenza anche gli ing. Regolo e Guidetti, che Falzea ha nominato).

Quattro ingegneri per un'indagine di "facilità elementare"?

Curioso è, poi, che si rimproveri ai CTU (vedasi pag. 2) "di studiare le difese delle parti"!

L'unica questione di carattere giuridico (non si ritiene di doverci soffermare sulla affermazione per la quale il Falzea avrebbe subito la nomina di tre periti essendo sempre stato lui a diffidare aprioristicamente di tecnici locali e ad invocare la nomina di consulenti non grossetani!) che si trova accennata nella predetta memoria è quella concernente il valore della causa, che si vorrebbe limitato alla differenza fra il prezzo preteso dalla Biemme (Lire 160.000.000) e quello indicato dal Falzea (Lire 122.000.000) oltre risarcimento danni.

In realtà la causa, come si desume dalle conclusioni (riportate anche a verbale di udienza 16.12.2002) **principalmente riguarda il trasferimento, ex art. 2932 c.c dell'appartamento e, dunque, il valore, già per questa domanda, sarebbe pari a 144 milioni circa (tale essendo il prezzo stimato dai CTU).**

Ma questa non è l'unica domanda, perché si devono aggiungere anche quelle per risarcimento danni (di valore indeterminabile) e la riconvenzionale proposta dalla Biemme.

Quindi i CTU avrebbero ben potuto prendere come scaglione di valore un importo di gran lunga superiore a quello considerato.

La censura del Falzea è, quindi, non solo ingenerosa, ma carente di interesse.

Per quanto, infine, concerne l'insinuazione secondo la quale i CTU avrebbero tenuto sopralluoghi e riunioni inutili ed evitabili mediante "i

mezzi tecnologici attualmente esistenti" (forse abbiamo la proposta di CTU via internet?), moltiplicando le spese, può facilmente risponderci che tali attività rispondono allo scrupolo di assicurare un pieno esame e contraddittorio.

Se fossero state inutili le trasferte, i CTU ben volentieri le avrebbero evitate, dedicando le ore impiegate nei viaggi, nelle riunioni e nei sopralluoghi (che hanno riguardato, come era necessario, anche altre unità immobiliari diverse da quelle del Falzea) ad altre più proficue attività professionali

Quindi anche tale censura appare priva di qualsiasi fondamento.

Per le motivazioni esaurientemente esposte in comparsa di costituzione, le quali conservano intatta la loro validità, **il compenso liquidato al collegio peritale rientra abbondantemente entro i limiti tariffari ed è già stato decurtato di un ulteriore 25%, benchè il ritardo nel deposito fosse insignificante.**

Il reclamo merita, quindi, di essere respinto.

Si allega: copia comunicazione geom. Camilloni in data 25.1.2000; copia verbale di udienza 16.12.02 causa Falzea/Biemme e "memoria e considerazioni del signor Falzea Bruno" costituenti parte integrante di detto verbale.

GROSSETO, 21.02.2003

Avv. Massimo CECIARINI

